
COMUNE DI CASNIGO

PROVINCIA DI BERGAMO
COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160
Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 21 del 16/12/2019

Oggetto: *Parere sulla proposta di deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.*

Il sottoscritto Dott. Marsilio Repossi, Revisore dei Conti del Comune di Casnigo,

Premesso che

- in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

- entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

- che, secondo l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende meramente l'obbligo della dismissione fino al 31/12/2021, fermo restando l'obbligo di adottare misure di adeguamento della società volte al superamento delle cause di non conformità contemplate dalla disciplina in materia di società in controllo pubblico;

Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente per oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE." formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie;

Considerato

- che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
- che il parere deve essere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Esprime Parere Favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione-ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Casnigo alla data del 31.12.2019, come di seguito meglio specificato:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
UNIACQUE S.P.A.	03299640163	0,34	MANTENIMENTO	
SERVIZI SOCIOSANIARI SRL	03228150169	5,26	MANTENIMENTO	
IMPIANTI POLISPORTIVI SPA	02709310169	9,93	Scioglimento della società - trasformazione in una diversa forma di persona giuridica	vedasi note in schede allegate
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALSERIANA SPA	03534380161	3,97	Messa in liquidazione	vedasi note in schede allegate
SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. S.R.L.	02541480162	0,74	MANTENIMENTO	

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a tutte le società partecipate e al Mef** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

Casnigo, lì 16.12.2019

IL REVISORE DEI CONTI
(Marsilio REPOSSI)

